

N. R.G. 737/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Costanzo Mario CEA presidente
- dr. Filippo LABELLARTE consigliere
- dr. Patrizia PAPA consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 737/2016 R.G.,

avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari, sez. I, in data 22/03/2016 nel procedimento avente R.G. 3598/14 del Tribunale Bari

TRA

Yarbo Musa, nato in Gambia il 29/12/1989

elettivamente domiciliato in Foggia, presso lo studio dell'avv. S. Mucciarone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

=APPELLANTE=

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari

elettivamente domiciliato in Bari presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis



=APPELLATO=

E

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari

=INTERVENUTO=

FATTO E DIRITTO

Yarbo Musa, nato in Gambia il 29/12/1989, premesso che la competente Commissione gli ha ingiustamente negato la protezione internazionale, ha adito il Tribunale di Bari, chiedendo la revoca di detto provvedimento e il riconoscimento della protezione internazionale ovvero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'istante ha raccontato alla Commissione di essere cittadino del Gambia, di essere vissuto a Banjul, di essere di etnia mandinga e di religione musulmana sciita; nel suo paese era carpentiere, sposato senza figli. Ha riferito che nell'anno 2011 si è convertito allo sciismo ed ha iniziato a svolgere proselitismo nella sua città; per tale attività, nell'aprile del 2013 sarebbe stato fermato per strada da musulmani sunniti che gli avrebbero intimato di non proseguire nella predicazione dello sciismo, minacciandolo insieme ai suoi compagni di successive aggressioni; trascorse due settimane, in cui ha continuato l'attività di proselitismo, sarebbe stato aggredito e picchiato, insieme ad altri, da un nutrito gruppo di sunniti; avrebbe perciò ricevuto, insieme ad altri del suo gruppo, ferite tali da dover ricorrere a cure ospedaliere. Per aver subito tali violenze ha lasciato il paese per paura di correre ulteriori rischi e sarebbe partito prima per il Senegal, dove sua moglie risiede presso alcuni suoi familiari e poi per l'Italia dove è giunto in data 12/09/2013.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso con l'ordinanza pronunciata in data 17-22/03/2016, resa nel giudizio RG 3598/2014, ritenendo non verosimile il racconto perché - come rilevato dalla Commissione, l'istante in sede di audizione non ha saputo indicare il nome delle due donne considerate dallo sciismo modello per tutte le donne; ha quindi ritenuto che egli sia migrato per motivi economici e che non sussista alcuna vicenda di persecuzione.



L'interessato ha reclamato per la riforma della decisione, sostenendo che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato il pericolo che correrebbe ritornando in patria.

Si è costituito il Ministero chiedendo il rigetto dell'avverso appello perché inammissibile e infondato. Il Procuratore generale, intervenuto, ha chiesto il rigetto dell'appello.

Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, si ritiene infondato l'appello quanto alla sussistenza dei presupposti per le protezioni maggiori, seppure la motivazione del primo giudice dev'essere integrata.

Ritiene infatti questa Corte che non possa essere ritenuto incoerente il racconto soltanto perché il richiedente non è stato in grado di riferire i nomi delle due donne "considerate (dagli sciiti ndr) come modello per tutte le altre" (così è stata formulata la domanda dalla Commissione - v. verbali in fasc. Ministero): questa domanda è stata infatti formulata in modo non chiaro, contiene una valutazione che già induce all'equivoco e, come tale, non era evidentemente di immediata comprensione da parte dello straniero. A ciò si aggiunga che non è inverosimile che l'istante, per il livello di istruzione dichiarato, non conoscesse tutti particolari della dottrina che ha detto di professare.

Piuttosto, sotto il profilo della coerenza esterna, il pericolo di persecuzione individuale per motivi religiosi come propsettato può essere ragionevolmente escluso se si considera che in Gambia vi è un pressante controllo governativo del territorio, perché il presidente Yahya Jammeh esercita un governo fortemente accentratore: risulta, pertanto, non concreto il pericolo di una persecuzione ad opera di "sconosciuti appartenenti alla religione sunnita" (così in audizione davanti alla Commissione), poiché le fonti di cronaca non riportano una situazione di guerriglia interna tra confessioni religiose; si consideri che, nelle fonti di cronaca, non sono proprio rilevate minoranze significative di sciiti e che vengono riportate invece le discriminazioni nei confronti della confessione ahmady (v. www.ecoi.net - US Department of State: 2015 Report on International Religious Freedom - The Gambia, pubblicato il 10 agosto 2016, in cui si legge che The Supreme



Islamic Council (SIC), closely allied with the government, declared the Ahmadiyya Muslim community a "non-Muslim Community" and banned the burial of Ahmadi Muslims in Muslim cemeteries. Ahmadis were denied access to state media to publicize their religious activities).

Neppure risulta concretamente individuabile il pure prospettato pericolo di arresto conseguente all'essersi allontanato dal paese e sottratto all'autorità: sul punto, infatti, deve considerarsi che, di là della attendibilità della fonte allegata "da internet" (si tratta di un articolo del "corriere.it" senza indicazione di fonti primarie, laddove la ricerca delle COI necessita del previo controllo della provenienza delle notizie raccolte), lo stesso articolo riferisce della probabilità di applicazione di un "recente emendamento" del codice penale non meglio identificato.

Correttamente, pertanto, il primo giudice ha negato le protezioni maggiori.

Ciò precisato, deve comunque considerarsi che Yarbo Musa si trova in Italia da oltre tre anni e risulta essersi pienamente inserito nel nostro tessuto sociale, posto che ha uno stabile lavoro con un'adeguata retribuzione, a tal punto da aver dichiarato di ritirare l'istanza di ammissione a patrocinio a carico dello Stato; in tale situazione, è evidente che l'istante, in caso di rimpatrio forzoso, si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità al suo paese d'origine, caratterizzato comunque da gravi compromissioni dei diritti umani; ricorrono pertanto le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 T.U. n. 286/1998 e pertanto sul punto deve essere riformata la sentenza emessa dal giudice di prime cure.

Le spese di entrambi i gradi devono essere compensate avuto riguardo all'avvenuta produzione soltanto nel corso del giudizio di appello della documentazione che prova il pieno inserimento nel nostro tessuto sociale e giustifica la protezione umanitaria; trattasi, pertanto, di questione di fatto nuova.

p.q.m.

La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che Yarbo Musa, nato in Gambia il 29/12/1989, si trova nelle condizioni



per ottenere la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 T.U. n. 286/1998;

compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 4 ottobre 2016.

Il Presidente

dr. Costanzo Mario Cea

Il Consigliere rel. est.

dr. Patrizia Papa

